**S. 1547**

**Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229**

Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano in carattere **grassetto,** mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano~~evidenziate~~ A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.

*Si riporta la ricostruzione del provvedimento licenziato dalla Commissione il 19 novembre 2019 per l’esame da parte dell’Aula*

**Disegno di legge**

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Decreto Legge**

**Art. 1.**

*(Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. **In coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,[[1]](#footnote-1)** entro ~~sessanta giorni~~ **novanta giorni[[2]](#footnote-2)** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute ~~e gli altri Ministri interessati~~, **gli altri Ministri interessati, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano**,[[3]](#footnote-3) è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di ~~assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate~~ **assicurare la corretta e piena attuazione della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate[[4]](#footnote-4)** le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

**2-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica composto da un rappresentante del Ministero medesimo e dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.[[5]](#footnote-5)**

**Art. 1-bis**

**(Istituzione del Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)**

**1. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei, Ministri, il Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in cui sono individuate le misure di azione per una progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in particolare nel settore dell'energia. Le misure sono individuate dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro delle politiche agricole e forestali, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. Il Programma dovrà definire anche l'impiego di eventuali misure compensative per i soggetti economici ed i settori oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi.[[6]](#footnote-6)**

**Art. 1-bis.**

**(Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile)**

**1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).[[7]](#footnote-7)**

**Art. 1-bis**

**(Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)**

**1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

**2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.**

**3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.**

**4. Con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.**

**5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.[[8]](#footnote-8)**

**Art. 2.**

*(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. ~~Alla relativa copertura~~ **Al relativo onere[[9]](#footnote-9)** si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata ~~dal GSE~~ **dal Gestore dei servizi energetici (GSE)[[10]](#footnote-10)** ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, ~~nel limite di spesa di cui al primo periodo~~ **nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo[[11]](#footnote-11)** e fino ad esaurimento delle risorse, un « buono mobilità » pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo ~~rottamato~~ **rottamati[[12]](#footnote-12)** da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale **o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale[[13]](#footnote-13)**, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il « buono mobilità » non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, **sentita la Conferenza Unificata[[14]](#footnote-14)** sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ~~Alla relativa copertura~~ **Al relativo onere[[15]](#footnote-15)** si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. ~~I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti~~. **I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.[[16]](#footnote-16)** Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ~~quarantacinque~~ **novanta[[17]](#footnote-17)** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande**, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti[[18]](#footnote-18)**.

**Art. 3.**

*(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)*

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, **o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019[[19]](#footnote-19)**, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base ~~alla portata del numero~~ **all’entità del numero[[20]](#footnote-20)** di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. ~~Alla relativa copertura~~ **Al relativo onere[[21]](#footnote-21)** si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

~~2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti~~.

**2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.[[22]](#footnote-22)**

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ~~quarantacinque~~ **novanta[[23]](#footnote-23)** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, **nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,** sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.[[24]](#footnote-24)

**Art. 4.**

*(Azioni per la riforestazione)*

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ~~Alla relativa copertura~~ **Al relativo onere[[25]](#footnote-25)** si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro ~~sessanta~~ **novanta[[26]](#footnote-26)** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni ~~decorso il cui termine~~ ,**decorsi i quali,[[27]](#footnote-27)** il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi **e di ogni eventuale successiva variazione[[28]](#footnote-28)** e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

3. Entro ~~novanta~~ **centiventi[[29]](#footnote-29)** giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, **la pulizia, la manutenzione e[[30]](#footnote-30)** il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, **con relativo piano di manutenzione[[31]](#footnote-31),** laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico. **Le autorità competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet,[[32]](#footnote-32)** **garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.[[33]](#footnote-33)** **Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo precedente si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.[[34]](#footnote-34)**

**4-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:**

**"*s-bis)* bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".**

**4-*ter.* All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:**

**"13-*bis.* Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti".**

**4-*quater.* Dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".[[35]](#footnote-35)**

**4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:**

**"14. Le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"**

**4-ter. Dalla disposizione di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.[[36]](#footnote-36)**

**4-*bis.* Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.[[37]](#footnote-37)**

**4-*bis* A decorrere dal 1º gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.[[38]](#footnote-38)**

**Art. 4-bis.**

**(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)**

**1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.**

**2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.**

**3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.**

**4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.**

**5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".[[39]](#footnote-39)**

**Art. 5.**

*(Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione
in materia ambientale)*

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici ~~dotate~~ **dotati[[40]](#footnote-40)** di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico **di cui al comma 1**,[[41]](#footnote-41) scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del ~~collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando~~ **collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando[[42]](#footnote-42)** è reso indisponibile, per tutta la durata del ~~collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando~~ **collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando,[[43]](#footnote-43)** un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico **di cui al comma 1[[44]](#footnote-44)** si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del ~~Commissario straordinario~~ **Commissario unico.[[45]](#footnote-45)**

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico **di cui al comma 1[[46]](#footnote-46)**, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del ~~precedente Commissario. Il[[47]](#footnote-47)~~ Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, **il quale[[48]](#footnote-48)** cessa dal proprio incarico alla data di nomina ~~del Commissario di cui al primo periodo~~ **del nuovo Commissario.[[49]](#footnote-49)**

~~7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:~~

~~« 8-~~*~~bis~~*~~. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari. »~~.

**7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:**

 **"8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub Commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub Commissari".[[50]](#footnote-50)**

**Art. 5-bis.**

**(Attività di supporto dell'Unità Tecnica amministrativa)**

 **1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».**

**2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.[[51]](#footnote-51)**

**Art. 6.**

*(Pubblicità dei dati ambientali)*

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli ~~e associati~~ **nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[[52]](#footnote-52)** di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ~~e i concessionari di servizi~~ **~~pubblici~~ i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità[[53]](#footnote-53)** pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, **in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e[[54]](#footnote-54)** sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito **internet[[55]](#footnote-55)** istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata « Informambiente », anche nell'ambito della sezione « Amministrazione trasparente ».

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 7.**

*(Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina)*

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media **e grande[[56]](#footnote-56)** struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *~~d)~~*~~ed~~*~~e)~~*  ***d)*, *e)* ed *f)[[57]](#footnote-57)*** del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, **o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi[[58]](#footnote-58)** è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

**1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.[[59]](#footnote-59)**

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 8.**

*(Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al comma 11 le parole « entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020 »;

*b)*al comma 13 le parole « entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 8-bis.**

**(Clausola di salvaguardia)**

**1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.[[60]](#footnote-60)**

**Art. 9.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. 1.1 (testo 2) Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.4 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti [↑](#footnote-ref-2)
3. 1.5 Il Relatore [↑](#footnote-ref-3)
4. 1.6 Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste; 1.7 De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia [↑](#footnote-ref-4)
5. 1.14 (testo 3) Nugnes, De Petris, De Bonis, De Falco, Fattori, Martelli, La Mura [↑](#footnote-ref-5)
6. 1.0.8 (testo 2) [↑](#footnote-ref-6)
7. 1.0.5 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-7)
8. 1.0.7 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-8)
9. 2.5 Moronese [↑](#footnote-ref-9)
10. 2.5 Moronese [↑](#footnote-ref-10)
11. 2.5 Moronese [↑](#footnote-ref-11)
12. 2.5 Moronese [↑](#footnote-ref-12)
13. 2.16 Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli [↑](#footnote-ref-13)
14. 2.22 Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina [↑](#footnote-ref-14)
15. 2.30 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-15)
16. 2.33 Il Relatore [↑](#footnote-ref-16)
17. 2.38 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti [↑](#footnote-ref-17)
18. 2.39 Rufa, Pergreffi, Campari, Corti [↑](#footnote-ref-18)
19. 3.8 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti [↑](#footnote-ref-19)
20. 3.11 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-20)
21. 3.11 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-21)
22. 3.13 Il Relatore [↑](#footnote-ref-22)
23. 3.18 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti [↑](#footnote-ref-23)
24. 3.19 (testo 2) [Ferrazzi](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632); 3.20 (testo 3) [Gallone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539), [Papatheu](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396" \o "Il link apre una nuova finestra), [Berardi](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32585), [Berutti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587" \o "Il link apre una nuova finestra), [Alfredo Messina](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205); 3.21 (testo 2) [Maffoni](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=33946), [Nastri](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25446), [Iannone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645); 3.22 (testo 3) [Arrigoni](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039), [Briziarelli](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593), [Bruzzone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743), [Pazzaglini](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682" \o "Il link apre una nuova finestra), [Ripamonti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702), [Corti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675); 3.23 (testo 2) [Arrigoni](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039), [Briziarelli](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593), [Bruzzone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743), [Pazzaglini](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682" \o "Il link apre una nuova finestra), [Ripamonti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702), [Corti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675); 3.24 (testo 2) Il Relatore [↑](#footnote-ref-24)
25. 4.18 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-25)
26. 4.21 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti; 4.22 Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina; 4.23 Ferrazzi; 4.24 Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Floridia [↑](#footnote-ref-26)
27. 4.18 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-27)
28. 4.25 (testo 2) Ferrazzi, Taricco; 4.26 Maffoni, Nastri, Iannone; 4.27 Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece; 4.28 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti; 4.29 Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina. [↑](#footnote-ref-28)
29. 4.35 Moronese, Puglia, Trentacoste, Donno, Floridia [↑](#footnote-ref-29)
30. 4.51 Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli [↑](#footnote-ref-30)
31. 4.52 De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia [↑](#footnote-ref-31)
32. 4.56 Bernini, Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina; 4.57 Moronese, Puglia, Donno, Trentacoste, Floridia [↑](#footnote-ref-32)
33. 4.41 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-33)
34. 4.54 (testo 2) identico al 4.55 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-34)
35. 4.63 (testo 3) Taricco, Biti, La Mura, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bruzzone [↑](#footnote-ref-35)
36. 4.64 (testo 2) Taricco, Biti [↑](#footnote-ref-36)
37. 4.65 (testo 2) Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece; 4.66 (testo 2) [La Pietra](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650), [Maffoni](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=33946" \o "Il link apre una nuova finestra), [Nastri](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25446), [Iannone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645); 4.67 (testo 2) [De Bonis](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32614); 4.68 (testo 2) [Battistoni](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=24989), [Gallone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539), [Serafini](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25207), [Caligiuri](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34676), [Lonardo](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741), [Mangialavori](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32661), [Papatheu](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396), [Berardi](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32585), [Berutti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587), [Alfredo Messina](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205); 4.69 (testo 2) [Assuntela Messina](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32669), [Ferrazzi](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632), [Mirabelli](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138), [Ferrari](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29398), [Taricco](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591" \o "Il link apre una nuova finestra), [Biti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32588" \o "Il link apre una nuova finestra); 4.70 (testo 2) [Comincini](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746); 4.71 (testo 2) [De Petris](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578), [Nugnes](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147), [Errani](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625), [Grasso](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110), [Laforgia](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450); 4.72 (testo 2) [Bergesio](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586), [Centinaio](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067), [Vallardi](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218), [Sbrana](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713), [Arrigoni](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29039), [Briziarelli](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593), [Bruzzone](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32743), [Pazzaglini](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32682), [Ripamonti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32702), [Corti](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675) [↑](#footnote-ref-37)
38. 4.0.28 (testo 2) [De Petris](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578), [Nugnes](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147), [Errani](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625), [Grasso](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110), [Laforgia](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450) [↑](#footnote-ref-38)
39. 4.0.13 Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Ferrari, Taricco, Biti; 4.0.16 (testo 2); 4.017 (testo 2); 4.0.18 m(testo 3); 4.0.19 (testo 2 La Commissione [↑](#footnote-ref-39)
40. 5.2 Moronese, Donno, La Mura [↑](#footnote-ref-40)
41. 5.15 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-41)
42. 5.16 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-42)
43. 5.16 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-43)
44. 5.15 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-44)
45. 5.18 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-45)
46. 5.15 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-46)
47. 5.31 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-47)
48. 5.31 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-48)
49. 5.31 Moronese, Donno [↑](#footnote-ref-49)
50. 5.28 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-50)
51. 5.0.1 (testo 4) La Commissione [↑](#footnote-ref-51)
52. 6.1 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-52)
53. 6.2 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-53)
54. 6.5 Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Corti [↑](#footnote-ref-54)
55. 6.7 Moronese, Donno, Floridia [↑](#footnote-ref-55)
56. 7.10 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-56)
57. 7.10 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-57)
58. 7.13 Mantero, Moronese, Puglia, Trentacoste, La Mura [↑](#footnote-ref-58)
59. 7.16 Pavanelli, Mantero, Puglia, Trentacoste, La Mura [↑](#footnote-ref-59)
60. 8.0.10 Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece [↑](#footnote-ref-60)